



Club degli Ippopotami:
dal 1993 per la buona tavola
e il buon vino.

Statuto del Club degli Ippopotami

Articolo 1

Gli Ippopotami sono un Club fondato sulla buona tavola e sul buon vino.

Articolo 2

Scopo del Club e' quello di favorire l'aggregazione e i vincoli di amicizia dei Membri.

Articolo 3

Le riunioni conviviali si terranno il III venerdi del mese a casa di ogni singolo socio, senza possibilita' di deroghe.

Articolo 4

Ogni Socio ha l'impegno e il dovere di partecipare ai pranzi e alle eventuali iniziative sociali.

Articolo 5

E' tassativamente vietato ai Soci prendere parte ai pranzi senza l'abbigliamento adatto, ossia stabilito dai Membri.

Articolo 6

Il Consiglio Direttivo e' formato da Presidente e Segretario

I. PRESIDENTE: dura in carica un anno e viene eletto a maggioranza qualificata dai Soci presenti durante il pranzo dell'anno. Al Presidente spetta la rappresentanza del Club, la presentazione di nuovi Soci, l'apertura del pranzo con eventuale discorso.

II. SEGRETARIO: dura in carica un anno e viene eletto a maggioranza qualificata dai Soci presenti durante il pranzo dell'anno. Al Segretario spetta garantire l'informazione tra i Soci, curare l'organizzazione dei singoli pranzi.

Il Club ha sede in Torino presso il Segretario in carica

SOCI

Articolo 7

Possono far parte del Club persone di sesso maschile che abbiano compiuto gli anni 18 e che dimostrino ottime capacita' digestive ed intestinali.

Articolo 8

I nuovi Soci vengono presentati ogni due riunioni conviviali.

Articolo 9

La candidatura del nuovo Socio deve essere preceduta da una discussione tenuta durante la riunione conviviale antecedente la presentazione.

Articolo 10

Il caso di discussione favorevole si offre al richiedente l'entrata al Club, che avverrà durante la riunione conviviale seguente.

Articolo 11

La votazione formale si tiene durante la serata di presentazione e per l'ammissione è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei Soci presenti.

Articolo 12

La votazione ha luogo per appello nominale.

Articolo 13

I dieci Soci fondatori con votazione a maggioranza semplice possono rifiutare l'ammissione di un nuovo Socio.

Articolo 14

Un Socio può in qualsiasi momento presentare le dimissioni al Consiglio Direttivo.

Articolo 15

La partecipazione del Socio alle riunioni conviviali durante l'anno deve essere almeno di 4 pranzi, pena l'esclusione dagli Ippopotami.

Articolo 16

Un Socio potrà essere espulso per indegnità con votazione segreta con la maggioranza dei 2/3 dei Soci effettivi.

Articolo 17

Il Socio adducendo motivazione potrà chiedere al Presidente la sospensione.

Articolo 18

I pranzi di Luglio e Agosto sono facoltativi.

Articolo 19

L'ammissione al Club implica l'integrale accettazione del presente Statuto.

Torino, 19 novembre 1993

IL PRESIDENTE

Emanuele Passerin d' Entreves

IL SEGRETARIO

Alessandro Lenotti